

1 Set 2025

# Esami integrativi: il Consiglio di Stato annulla l'obbligo del DM 5/2021 e rimette alle scuole crediti, riallineamenti e passaggi tra indirizzi

Gli esami integrativi non sono più obbligatori per il passaggio tra indirizzi della secondaria di secondo grado: la Sezione VII del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3250, emanata ad aprile 2024, ha annullato l'articolo 4 del DM 5/2021 nella parte che imponeva l'obbligo generalizzato, richiamando il principio che gli esami “devono essere previsti da una legge” e valorizzando il diritto a percorsi flessibili in una fase evolutiva ancora in definizione per gli studenti.

L'effetto pratico è la ricollocazione delle scelte sui passaggi nel perimetro dell'**autonomia didattica** delle scuole, già delineata dall'articolo 4 del **DPR 275/1999**, con iniziative di recupero, sostegno e riconoscimento dei crediti calibrate sui percorsi individuali.

## Quadro normativo e la svolta

Per anni i passaggi “orizzontali” erano regolati in modo disomogeneo: il DM 5/2021 aveva reintrodotto la linea dell'obbligo degli esami integrativi, in assenza del precedente fondamento legislativo dopo l'abrogazione dell'articolo 192, comma 2, del **D.lgs. 297/1994**, creando rigidità applicative e contenziosi interpretativi nelle scuole secondarie. Con la sentenza n. 3250/2024, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l'obbligo generalizzato, sottolineando che la scelta del percorso non può “cristallizzarsi” in adolescenza e che l'accesso al nuovo indirizzo va gestito senza barriere sproporzionate, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente.

## Cosa cambia per studenti e scuole

Viene meno l'imposizione automatica dell'**esame integrativo** nei cambi d'indirizzo: le istituzioni scolastiche devono ora valutare i casi, riconoscere i **crediti** e programmare azioni di riallineamento (lezioni integrative, sostegno, verifiche) in tempi e modi flessibili, evitando che tutto si riduca a una prova unica e “decisiva” potenzialmente stressante. L'impostazione richiede procedure trasparenti e non discriminatorie, con personalizzazione dei percorsi e attenzione all'equivalenza delle competenze, come evidenziato dalle analisi tecniche successive alla pronuncia.

## Autonomia didattica al centro

L'articolo 4 del **DPR 275/1999** affida alle scuole il compito di garantire il “successo formativo” con strumenti di flessibilità didattica e organizzativa, inclusi recupero e sostegno per favorire i passaggi tra indirizzi e sistemi formativi, nel rispetto del diritto ad apprendere e della libertà di insegnamento. La sentenza consolida tale cornice: alle scuole spetta un ruolo “decisivo” nell'orientare gli studenti,



nel riconoscere i **crediti formativi** e nel definire verifiche mirate, modulando gli interventi su archi temporali ampi e coerenti con gli obiettivi specifici di apprendimento.

## Note operative

- Le comunicazioni di istituto dovranno esplicitare criteri di riconoscimento dei crediti e piani di riallineamento, in coerenza con PTOF e regolamenti interni, senza automatismi valutativi.
- Le famiglie possono attendersi percorsi personalizzati per il passaggio, non più condizionati da un esame obbligatorio ma da misure di accompagnamento e verifiche proporzionate al caso concreto.
- Restano fermi gli adempimenti sugli **esami di idoneità**, distinti dagli integrativi, come definiti dal DM 5/2021 per altri ambiti e ordini, non toccati dal punto annullato della sentenza.

Link: <https://www.orizzontescuola.it/esami-integrativi-il-consiglio-di-stato-annulla-lobbigo-del-dm-5-2021-e-rimette-alle-scuole-crediti-riallineamenti-e-passaggi-tra-indirizzi/>

